

REGOLAMENTO AIDO

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1. L'Associazione è impegnata a vigilare sulla volontarietà, l'anonimato e la gratuità della donazione.
2. Il logo associativo è rappresentato da una forma geometrica triangolare con angoli arrotondati, sfondo rosso e scritta "aido" in bianco.
3. La sede operativa di AIDO Nazionale è a Roma.

Art. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell'informazione e nella conoscenza ai Cittadini per una scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto terapeutico.
2. AIDO svolge opera di sensibilizzazione, stimolo e verifica verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla organizzazione del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule a fini terapeutici.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle finalità AIDO:
 - a. realizza intese operative in unità d'azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto dei compiti istituzionali dell'Associazione;
 - b. cura all'interno dell'Associazione la formazione e l'aggiornamento permanente dei Dirigenti;
 - c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà, in relazione a specifiche esigenze determinate dalle Istituzioni e dalle legislazioni locali, di definire le modifiche di cui all'art. 33 dello Statuto.
3. È fatto divieto ai Soci e alle Strutture associative di raccogliere fondi finalizzati a fini diversi da quelli espressamente previsti dallo Statuto ed in particolare per:
 - acquistare macchinari ed attrezzature per ospedali;
 - viaggi per trapianti in Italia e all'estero;
 - effettuare trapianti all'estero;
 - Istituzioni pubbliche o private, Enti od Associazioni diverse dall'AIDO.
4. La conoscenza delle attività associative si realizza attraverso "L'Arcobaleno" e le testate locali, attraverso i siti Internet e i social di AIDO Nazionale e delle strutture territoriali.
5. Il materiale promozionale e informativo, sia cartaceo che multimediale, è unico su tutto il territorio nazionale e promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni deroga dovrà avere, entro 90 giorni dalla richiesta, il parere motivato della Giunta di Presidenza Nazionale.
6. È fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo dell'AIDO per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione. L'utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dalla Struttura superiore.
7. La vigilanza sull'immagine, sul corretto utilizzo del nome e del logo AIDO è esercitata dal Consiglio Direttivo Nazionale, se a conoscenza, per il tramite della Giunta di Presidenza che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.
8. Conserva le manifestazioni di volontà e le trasmette al SIT (Sistema Informativo Trapianti) tramite il SIA (Sistema Informativo AIDO).

Art. 4 SOCI

1. All'atto dell'iscrizione il Socio deve aver compiuto il 18° anno di età (come previsto dalla legge 91/99) e deve prendere conoscenza delle norme Statutarie e del Regolamento dell'Associazione ed impegnarsi ad osservarle.
2. L'iscrizione all'AIDO deve essere richiesta attraverso la modalità digitale o per iscritto compilando l'apposito modulo. Entrambe le modalità oltre l'iscrizione all'AIDO, comprendono la dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. I moduli devono essere uniformi per tutte le Strutture. L'iscrizione all'AIDO e la manifestazione di volontà favorevole alla donazione, devono essere entrambe obbligatoriamente sottoscritte e firmate.
3. Ogni Socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per

il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

4. Le tessere sociali ed il simbolo identificativo dell'Associazione sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Nel caso di modulo cartaceo, la domanda di iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni Socio. La Sezione Provinciale o Interprovinciale, competente riporta i dati nel SIA (Sistema Informativo AIDO) e rilascia la relativa tessera.
Anche nel caso l'iscrizione sia digitale il numero della tessera è progressivo. La tessera viene generata automaticamente.
6. I numeri corrispondenti a Soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati.
7. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.
8. Il rilascio all'iscritto della tessera, completa in ogni suo elemento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda cartacea.
9. Nel caso di iscrizione digitale la tessera viene inviata dall'applicativo via mail assieme all'atto.
10. Le domande di adesione, redatte su modulo cartaceo, conservate in mobile adeguato presso la sede della Sezione Provinciale o Interprovinciale, devono essere archiviate in progressione numerica.
11. Ogni Socio deve comunicare sollecitamente alla Struttura di base di appartenenza la variazione di residenza; se il trasferimento è fuori provincia, la Sezione Provinciale o Interprovinciale provvede immediatamente alla comunicazione del trasferimento alla Sezione Provinciale o Interprovinciale di nuova residenza del Socio tramite il SIA, mantenendo archiviato l'atto olografo nella prima sede di iscrizione. In caso di trasferimento il numero di tessera resta invariato.
12. La qualità di Socio risulta dalla registrazione nel SIA, da considerarsi Libro Soci.
13. L'iscrizione è revocabile secondo le modalità indicate nel sito di AIDO Nazionale. Nel caso di iscrizione cartacea il modulo di iscrizione è restituito al richiedente previa riconsegna della tessera. Nel caso di iscrizione digitale verrà indicato al richiedente di provvedere ad eliminare l'atto e la tessera che gli sono stati inviati via mail.
14. La revoca deve essere eseguita nel più breve tempo possibile (massimo 15 giorni).
15. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di inserimento nel SIA
16. I Soci sono eleggibili alle cariche associative purché abbiano frequentato un corso di formazione ai vari livelli e che non abbiano subito condanne per azioni infamanti.
17. Per l'elezione alle cariche nazionali e regionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni.
18. I Presidenti, a tutti i livelli, possono richiedere le credenziali di accesso al SIA per la sola visualizzazione dei dati relativi agli iscritti del territorio di loro competenza. La ricerca può essere fatta anche fuori dal territorio di competenza solo per singolo socio.
19. Per eventuali violazioni di norme statutarie, regolamentari e associative, il Socio può adire agli organi di giurisdizione interna. Il ricorso alla magistratura ordinaria può avvenire dopo la definizione del procedimento interno.
20. A tutela della democraticità della vita associativa e del diritto alla libera espressione delle proprie idee sancito dalla Costituzione Italiana si rende necessario precisare che la deliberazione di espulsione:
 - a. non può riguardare i soci iscritti in Regioni, Sezioni provinciali o Gruppi comunali diversi da quelli che decidono per l'espulsione
 - b. qualora il socio sia componente di più Consigli Direttivi - ad esempio Consiglio Direttivo Regionale e Consiglio Direttivo Nazionale - la decisione può essere assunta nel rispetto delle prerogative di tutti i Consigli Direttivi coinvolti con prevalenza solo del Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto delle norme associative, al quale spetta in definitiva la responsabilità di vigilare sulla vita di AIDO.
 - c. In caso di più Consigli Direttivi coinvolti, di diversi livelli, l'atto di espulsione può essere determinato solo:
 - **dopo deliberazione congiunta** con la contemporanea partecipazione dei Consigli Direttivi coinvolti per una valutazione complessiva e corretta delle ragioni che

portino a un atto grave quale l'espulsione;

- **dopo deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.**

21. In caso di ricorso, la validità della delibera di espulsione rimane inattuata fino a decisione del Collegio dei Probiviri del proprio livello, o in secondo grado dal Collegio dei Probiviri Nazionali.
22. Qualora l'espulsione riguardi un Consigliere Nazionale, come previsto dall'art 27 comma 2 dello Statuto, il socio ha facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale (art 26 comma 6 dello Statuto). Anche in questo caso la deliberazione di espulsione non può essere efficace fino a definitivo pronunciamento del Collegio dei Probiviri Nazionali, o se interpellato, del Collegio di Appello Nazionale.
23. Il provvedimento di espulsione comporta la cancellazione dal Libro Soci (SIA) con restituzione dell'atto olografo, da parte della struttura che lo detiene, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'espulsione. Anche la cancellazione dal SIA deve essere comunicata.
24. Non si considera Volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
25. I Volontari devono essere registrati sul Libro dei Volontari. Questi devono essere assicurati per le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 STRUTTURE

Gli Organi statutari:

1. agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee;
2. impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento;
3. esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi rispettivamente inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, in quanto necessari, con la convocazione delle Assemblee, lo scioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina di Commissari.
4. Ogni Struttura al proprio livello deve provvedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di acquisire la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato).
5. La regola all'art 5 comma 1 ultimo capoverso dello statuto non si applica ai gruppi già esistenti.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo della Struttura immediatamente superiore.
3. **L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una SOLA volta all'anno** (entro le date stabilite nei successivi articoli) per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché del bilancio preventivo dell'anno in corso.
4. Nel caso sia prevista, la delega deve essere scritta.
5. L'ammissione ad ogni Assemblea Provinciale o Interprovinciale, Regionale o Interregionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
 - verbale di Assemblea dell'anno in corso;
 - relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
 - relazione sull'esecuzione del programma quadriennale in caso di Assemblea Intermedia, documento di Politica Associativa in caso di Assemblea Elettiva (ad eccezione dei Gruppi Comunali o Intercomunali);
 - bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
 - bilancio preventivo dell'anno in corso;
 - pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e delle eventuali quote pregresse salvo diverse indicazioni deliberate.

Tutti i documenti devono essere firmati e sottoscritti dal legale Rappresentante.

6. L'esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza che nell'Assemblea Elettiva la trasmette alla Commissione Verifica Poteri.
7. L'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario che redigerà il verbale, copia del quale, con allegati relazioni e bilanci, deve essere inviata entro 20 giorni alla Segreteria della Struttura superiore; quando elettiva anche con allegati l'elenco degli eletti, dei Soci delegati e dei candidati alla Struttura superiore, se non chiaramente identificati nel verbale. Il livello Nazionale invierà il verbale con gli allegati alle AIDO Regionali con la richiesta di invio alle strutture inferiori entro 90 giorni dall'Assemblea.
8. Il Presidente dell'Assemblea dev'essere un socio con esperienza associativa per garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea stessa.
9. Le Assemblee elettive e intermedie a tutti i livelli, in conformità agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 dello Statuto, discutono e approvano:
 - la relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
 - la relazione sull'esecuzione del programma quadriennale (ad eccezione dei Gruppi Comunali o Intercomunali similari);
 - il bilancio consuntivo dell'ultimo anno precedente di attività, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
 - il bilancio preventivo dell'anno in corso.
 - Quando Elettive le Assemblee approvano un documento per gli indirizzi di politica Associativa.
 - Quando Intermedie le Assemblee approvano un documento di Valutazione dell'attività svolta.
10. L'Assemblea può trattare anche argomenti di particolare interesse ed urgenza proposti dal Consiglio Direttivo.
11. AIDO Nazionale mette a disposizione dei facsimili per assicurare il regolare funzionamento delle Assemblee.

Art. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

4. Per l'Assemblea straordinaria valgono le regole dell'Assemblea ordinaria elettiva. Per la convocazione vale lo stesso preavviso previsto per le Assemblee ordinarie, salvo casi urgenti in cui il preavviso deve essere almeno metà di quello previsto per l'Assemblea ordinaria.

Art. 8 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Per le Assemblee Provinciali o Interprovinciali, Regionali o Interregionali e Nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Soci Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.
3. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Socio Delegato.
4. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.
5. I Soci delegati mantengono il loro incarico fino alla nomina dei Soci Delegati dell'Assemblea elettiva successiva. All'atto della nomina è possibile prevedere 1 supplente ogni 5 Soci Delegati, con un minimo di 1 supplente.
6. L'Assemblea elegge fra i non candidati:
 - il Presidente;
 - uno o più Vice Presidenti (se necessari);
 - uno o più Segretari;
 - uno o più Questori di sala (se necessari);
 - tre o più componenti per la Commissione Elettorale;
 - tre o più componenti per la Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea successiva.
7. L'assemblea elegge anche tre o più componenti per la Commissione per gli Indirizzi di

politica associativa (anche fra i candidati). Il documento può essere predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato e discusso in assemblea.

8. Se la Commissione Verifica Poteri non è stata nominata nella precedente Assemblea o non è composta da almeno tre componenti, la Giunta di Presidenza preaccredita i soci delegati in base alla verifica della documentazione presentata. Questi soci delegati preaccreditati nominano la Commissione Verifica Poteri che assumerà i compiti previsti dall'art 8 comma 9 del Regolamento.
9. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all'Assemblea sui lavori compiuti.
10. La Commissione Verifica Poteri:
 - a. accredita il Socio Delegato previa verifica, attraverso l'esame della documentazione già controllata dalla Giunta di Presidenza (art. 8 comma 5), ove prevista, della regolarità della Assemblea della Struttura di appartenenza e dopo l'accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest'ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l'identità del proprio Socio Delegato.
 - b. con la collaborazione della Segreteria accerta – sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta – la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;
 - c. conferisce i documenti legittimatori dei Soci Delegati all'Assemblea.
11. Se eletto, l'Organo di Controllo prende visione della relazione della Commissione Verifica Poteri prima della lettura in Assemblea.
12. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell'Assemblea.
13. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l'Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.
14. I Questori di sala hanno il compito di contare i voti espressi in modo palese e per l'espletamento dei lavori assembleari.
15. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.
16. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese.
17. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.
18. Proclamati gli eletti, il Presidente dell'Assemblea li convoca entro quindici giorni per l'insediamento. In questa riunione si verbalizzerà l'accettazione della carica sociale. Il verbale dell'Assemblea, anche nell'ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito in originale, nel Libro dei verbali assembleari ed inviato in copia conforme all'originale al Consiglio Direttivo della Struttura superiore entro venti giorni dalla data di svolgimento. Si accetteranno in via provvisoria i Verbali con firma non autografa del Presidente dell'Assemblea che comunque deve preventivamente aver avallato il verbale.
19. La Commissione elettorale deve consegnare tutti i documenti relativi alle operazioni di voto alla segreteria competente.

Art. 9 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia, in particolare, redige un documento di valutazione dell'attività svolta nell'anno trascorso e di indicazioni e proposte per l'anno successivo, sempre nel rispetto della mozione finale della precedente Assemblea elettiva ed, in particolare, del programma quadriennale.
Tale documento può essere predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato e discusso in assemblea.

Art. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale si svolge entro il 15 giugno ed è convocata con lettera raccomandata A.R. o pec ai Presidenti dei Consigli Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora e dell'ordine del giorno.

2. All'Assemblea Nazionale elettiva ogni Socio Delegato rappresenta 10.000 Soci o frazione superiore a 5.000.
3. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno in corso e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse indicazioni deliberate. La comunicazione del numero dei soci deve essere inviata alle strutture inferiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 ASSEMBLEA REGIONALE O INTERREGIONALE

1. L'Assemblea Regionale o Interregionale si svolge entro il 15 maggio ed è convocata con lettera raccomandata o pec, da inviare ai Presidenti delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali, almeno trenta giorni prima della data fissata e recante luogo, data, ora e OdG della riunione
2. All'Assemblea Regionale o Interregionale elettiva ogni Socio Delegato rappresenta un numero di 500 Soci o frazione superiore a 250.
3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei soci Delegati per l'Assemblea successiva.
4. Quando elettiva, i Consigli Direttivi Regionali devono inviare alla Giunta di Presidenza Nazionale l'elenco dei Soci Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle assemblee corredati dei documenti assembleari. I Candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono essere almeno due per ogni Regione pena l'esclusione dalle candidature e conseguente mancanza del rappresentante della Regione nel Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno in corso e sono calcolate sul numero dei Social 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse indicazioni deliberate. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle Strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 ASSEMBLEA PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1. L'Assemblea della Sezione Provinciale o Interprovinciale si svolge entro il 15 aprile ed è convocata con lettera o con pec, da spedirsi ai Presidenti dei Gruppi Comunali o Intercomunali almeno trenta giorni prima della data fissata e recante luogo, data, e ora e OdG della riunione.
2. All'Assemblea Provinciale elettiva ogni Socio Delegato rappresenta 200 Soci o frazione superiore a 100.
Ogni Assemblea può modificare il numero dei Soci Delegati per l'Assemblea successiva.
3. Quando elettiva, le Sezioni dovranno inviare alla Giunta di Presidenza Regionale o Interregionale l'elenco dei Soci Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle Assemblee corredati dai documenti assembleari. I Candidati al Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale devono essere almeno due per Provincia pena l'esclusione dalle candidature e la conseguente non rappresentanza della Provincia nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno in corso e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse indicazioni deliberate. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle Strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. Il Referente può partecipare all'Assemblea Provinciale o Interprovinciale senza diritto di voto.

Art. 13 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1. L'Assemblea del Gruppo Comunale o Intercomunale, costituita dai Soci, si svolge entro il 28 febbraio ed è convocata con i mezzi più idonei almeno quindici giorni prima della data fissata e recante luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 14 ASSEMBLEA COSTITUTIVA – RICOSTITUTIVA

1. L'Assemblea costitutiva/ricostitutiva può essere convocata dal Presidente della Struttura Superiore o da un delegato.
2. L'Assemblea costitutiva/ricostitutiva deve:
 - redigere verbale di costituzione/ricostituzione in conformità al modello predisposto dalla Segreteria Nazionale;
 - eleggere gli Organi associativi che restano in carica fino alla data della successiva

Assemblea elettiva;

- definire il programma di attività valido fino alla Assemblea annuale successiva;
- approvare il bilancio preventivo in caso di risorse già disponibili.;
- nominare candidati e Soci Delegati necessari in caso di ricostituzione della Struttura superiore.

3. Copia della documentazione (verbale di costituzione/ricostituzione corredato dai documenti assembleari,) deve essere inviata entro 20 giorni a tutte le Strutture superiori.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno quindici giorni di anticipo (almeno 5 in caso di urgenza), recante ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta. In caso di urgenza il preavviso può essere inferiore a 5 giorni nel caso di unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo che andrà specificato nella convocazione e nel verbale.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato con la periodicità prevista dallo Statuto e comunque ogni qualvolta si ritenga necessario e/o opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio Direttivo sempre validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Non sono ammesse deleghe.
6. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto. La relativa delibera va adottata immediatamente nella seduta in cui si è verificata la terza assenza.
7. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti della propria Regione, Provincia o, in assenza, del primo dei non eletti della lista.
8. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di tutto il Consiglio Direttivo.
9. Le relazioni all'Assemblea sono fatte proprie dal Consiglio Direttivo prima dell'approvazione in Assemblea; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.
10. Il Consigliere Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio Direttivo nella riunione successiva, è trascritto nell'apposito Libro dei verbali e deve essere inviato alla Struttura superiore entro 20 giorni; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile per ogni spesa deliberata.
12. Al verificarsi della decadenza del Consiglio Direttivo, il Commissario svolge l'attività ordinaria fino alla data di svolgimento dell'Assemblea che dovrà essere convocata prima possibile.
13. In caso di provvedimenti urgenti ed indilazionabili, non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti, il Commissario prende le decisioni dopo aver sentito nel merito il Presidente della struttura superiore.
14. In caso di motivata necessità, il Consiglio Direttivo può modificare uno o più componenti o ruoli all'interno della Giunta di Presidenza.
15. Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dall'Amministratore e supportate da idonea documentazione.
16. Il Consigliere viene invitato di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo del livello immediatamente inferiore, che l'ha candidato, dove recepisce le istanze e riferisce soltanto le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo di cui è componente.
17. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte

nel campo della comunicazione, anche non iscritte all'Associazione.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è responsabile della corretta gestione delle dichiarazioni di volontà digitali. Garantisce l'accessibilità per tutti i giorni dell'anno e in qualunque ora degli atti digitali dei Soci al Centro Nazionale Trapianti, al Coordinamento Regionale Trapianti e a quello locale.
2. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in assenza di precisa indicazione della Struttura periferica a cui sono destinati, è il Consiglio Direttivo Nazionale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete, la gestione e l'utilizzo.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE O INTERREGIONALE

4. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in presenza dell'indicazione della Regione a cui sono destinati, in assenza della città o provincia di riferimento, è il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete la gestione e l'utilizzo.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1. Tutti i dati degli associati devono essere inseriti, tramite collegamento internet, nell'archivio del SIA (Sistema Informativo AIDO), appositamente predisposto. È inoltre obbligato a indicare alla Giunta di Presidenza Nazionale il nominativo della persona che, dopo aver frequentato il corso di formazione per operatori SIA predisposto dalla Giunta di Presidenza medesima, sarà abilitato a inserire i nominativi dei Soci nel sistema.
2. Il Presidente Provinciale o Interprovinciale è responsabile della corretta gestione delle dichiarazioni di volontà olografe dei Soci. Garantisce l'accessibilità agli atti per tutti i giorni dell'anno e in qualunque ora al Presidente Nazionale AIDO, al Centro Nazionale Trapianti, al Coordinamento Regionale Trapianti e a quello locale.
3. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in presenza dell'indicazione della Sezione Provinciale o Interprovinciale, ma in assenza della città o regione di riferimento, a cui sono destinati è il Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete la gestione e l'utilizzo.
4. Il Referente agisce in nome e per conto del Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale, che l'ha nominato, nelle attività e limiti da esso indicati. La responsabilità rimane al Presidente della Sezione Provinciale. Non è ammessa autonomia amministrativo/contabile.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in presenza dell'indicazione del Gruppo Comunale o Intercomunale cui sono destinati è il Consiglio Direttivo Comunale o Intercomunale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete, la gestione e l'utilizzo.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

1. Gli schemi di bilancio devono essere presentati ai rispettivi Consigli Direttivi almeno 20 giorni prima dell'assemblea salvo eventuali motivati rinvii.
2. Le delibere adottate dalla Giunta di Presidenza devono essere inviate entro 15 giorni ai rispettivi Consigli Direttivi.
3. È compito della Giunta di Presidenza, in occasione di ciascuna Assemblea annuale, l'esame della documentazione presentata dalla Struttura inferiore per l'ammissione all'Assemblea stessa (art. 6 comma 6 e art. 8 comma 8 del Regolamento).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza, ove accerti motivatamente che il Consiglio Direttivo di riferimento non si attiene al programma quadriennale, può richiedere la verifica attraverso una Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni dal provvedimento.
2. Le funzioni di Segreteria della Conferenza sono assolve dalla Segreteria di riferimento.

Art. 22 PRESIDENTE

1. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione.
2. Il Presidente, appena insediato nella carica, richiede l'accreditamento presso il SIA, in sostituzione del suo predecessore.

3. Quando lo ritiene opportuno, il Presidente, previo parere della Giunta di Presidenza, interviene in sede giudiziaria a tutela dell'immagine dell'Associazione.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1. Ogni componente è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi allo stesso livello e può essere ricusato solo per giusta causa.
2. Al Revisore dei Conti o al Presidente del Collegio è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente (se organo collegiale).
3. Il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo della convocazione ed è responsabile della tenuta dei verbali.
4. Si riunisce almeno 2 volte l'anno (1 volta se Revisori dei Conti in un Gruppo) ed effettua il controllo del bilancio consuntivo predisposto dall'Amministratore e validato dal Consiglio Direttivo prima della sua presentazione in Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza del Revisore dei Conti o di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.
6. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea, anche intermedia.
7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede ad eccezione dei casi in cui il Revisore sia esterno all'Associazione.
8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall'articolo 2407 del Codice Civile.
9. Il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo Delegato, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee cui deve essere invitato.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Per l'Organo di Controllo valgono le stesse regole dell'art 23 del Regolamento sui Revisori dei Conti ad eccezione del comma 1 che non si applica all'Organo di Controllo.
2. La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi successivi due dei limiti previsti dall'art 30 del CTS
3. L'obbligo di cui all'art 24 comma 2 cessa se per due mandati consecutivi i predetti limiti non sono superati.

Art. 25 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Per il Revisore Legale dei Conti valgono le stesse regole dell'art 23 del Regolamento sui Revisori dei Conti ad eccezione del comma 1 che non si applica al Revisore Legale dei Conti.
2. La nomina di un Revisore Legale dei Conti è obbligatoria quando siano superati per due esercizi successivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS.
3. L'obbligo di cui all'art 25 comma 2 cessa se per due mandati consecutivi i predetti limiti non sono superati.

Art. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per non più di **tre** mandati consecutivi allo stesso livello.
2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Collegio ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.
3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.
4. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 52 del Codice di Procedura Civile.
La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede, ad eccezione dei casi in cui il Proboviro sia esterno all'Associazione.
5. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente del Collegio ha facoltà di prorogare quel termine

di 90 giorni per gravi e provati motivi dandone comunicazione alla Giunta di Presidenza del proprio livello e ai ricorrenti.

6. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. o pec indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la Segreteria della struttura di riferimento, e alle parti.
7. Le parti possono produrre documentazione entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da inviare con le modalità previste all'art. 26 comma 7 del Regolamento.
8. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità.
9. Se convocate, le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione è comunicata per iscritto alle parti.
10. Il Presidente del Collegio dei Probiviri invia le risultanze al Consiglio Direttivo della struttura che ha fatto ricorso.
11. Sono illeciti associativi:
 - a. Comportamenti antistatutari e antiassociativi;
 - b. ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.
12. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:
 - a. richiamo o censura;
 - b. sospensione temporanea dall'incarico;
 - c. destituzione dall'incarico;
 - d. destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo;
 - e. interdizione perpetua dagli incarichi associativi.

Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e, si applica la pena accessoria della trasmissione del provvedimento ai Consigli Regionali per la comunicazione alle relative Strutture inferiori.

Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi, e può essere ricusato solo per giusta causa.
2. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata A.R. o tramite pec al Presidente del Collegio di Appello Nazionale presso la Segreteria Nazionale.
3. Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dagli elementi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio ha facoltà di prorogare quel termine di 90 giorni per gravi e provati motivi dandone comunicazione alla Giunta di Presidenza del proprio livello ed ai ricorrenti.
4. Se convocate, le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.
5. Al Collegio di Appello Nazionale si applicano le norme previste dall'Art 26 del Regolamento per il Collegio dei Probiviri.

Art. 28 LIBRI SOCIALI

1. I Libri sociali sono:
 - Libro dei Soci (SIA);
 - Libro dei Volontari;
 - Libro dei verbali delle Assemblee;
 - Libro dei verbali dei Consigli Direttivi;
 - Libro dei verbali delle Giunte di Presidenza;
 - Libro dei verbali del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti
 - Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri
 - Libro dei verbali del Collegio di Appello.

Art. 29 RISORSE

1. Le Assemblee Nazionale, Regionali o Interregionali e Provinciali o Interprovinciali sulla base dei rispettivi bilanci, determinano la misura delle quote sociali a carico delle Strutture inferiori.

2. I Consigli Direttivi Comunali o Intercomunali, sulla scorta delle richieste delle Strutture superiori e delle attività proprie, stabiliscono l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Gli oneri derivanti dal commissariamento di una Struttura sono a carico della Struttura stessa nella misura delle capacità economiche che le sono proprie.
4. Le spese sostenute dai Soci, nell'adempimento di mandati specifici ricevuti dai rispettivi Consigli Direttivi, sono a carico dei Consigli Direttivi stessi.

Art. 30 BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge.
4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a quanto previsto dall'art 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
6. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. È obbligatorio la predisposizione del bilancio preventivo al superamento di un limite di euro 5.000 (o limite diverso deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale) da intendersi quale totale dei proventi e/o ricavi, comunque denominati, iscritti nel rendiconto gestionale consuntivo approvato dell'esercizio precedente.

Art. 31 BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio sociale, predisposto dalla Giunta di Presidenza, deve essere approvato dall'assemblea, dopo essere stato esaminato dall'Organo di Controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
2. Nella stesura del Bilancio Sociale si deve tener conto, tra gli elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 32 INCOMPATIBILITÀ

Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI

1. Le norme dell'articolo 33 dello Statuto sono estese alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente Nazionale e la Giunta di Presidenza Nazionale restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell'Associazione.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo della Giunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti riuniti in seduta congiunta.
2. Successivamente le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale che, con motivato parere, convocherà l'Assemblea straordinaria.

Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE

1. Il testo dello Statuto associativo, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria e quello del Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria (straordinaria se

in contemporanea con la modifica dello Statuto), sono immediatamente trasmessi alle Strutture inferiori.

2. Le norme in essi contenute entrano in vigore subito dopo la registrazione dello Statuto, immediatamente se approvato solo il regolamento.
3. Per il computo dei mandati si contano anche quelli precedenti all'approvazione di questo Statuto.

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Giunta di Presidenza Nazionale è l'organo deputato ad esprimere pareri in materia statutaria e regolamentare.
2. L'interpretazione della Giunta di Presidenza viene presentata in Consiglio Direttivo Nazionale.